



# *Comune di Terrapetrona*

*Provincia di Macerata*

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 24 del Reg. Data 14-02-2019**

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove , il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2  
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
  - il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)
- per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visto il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Visto che, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, con la propria precedente deliberazione n. 18, in data 30/01/2018, esecutiva, veniva approvata la tariffa di cui all'allegato "A";

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che testualmente recita:

«Art. 11 – Incentivi fiscali per il commercio.

..... omissis .....

*10. (Comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.»;*

Dato atto che, sempre con effetto dal 1° gennaio 2002, trovano applicazione gli aumenti della tariffa base disposti con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (in G.U. 17 aprile 2001, n. 89);

Vista la circolare del Ministero della Finanze 5 febbraio 2001, n. 1/FL;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della detta imposta approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 27/05/1994;

Dato atto che, con il suddetto regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4 comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1. b, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per cui, nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

Dato altresì atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 929 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che testualmente recita:

*«A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.»;*

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, relativa all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 che ha introdotto la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni dell'ICP fino ad un massimo del cinquanta per cento della tariffa base, in base alla quale questo Ente deve provvedere alla rideterminazione delle tariffe nella seguente misura:

- Tipologie pubblicitarie riferite all' art. 12 D.lgs 507/93, (pubblicità ordinaria): per le superfici fino ad 1 mq le tariffe torneranno ad essere quelle previste dal D.lgs 507/93, rideterminate con D.p.c.m. 2001, (22.000 Lire/ Euro 11,362, anzichè" gli attuali € **13,634** al mq), senza la possibilità di prevedere ulteriori aumenti (come da sentenza della Corte Costituzionale 15/2018).
- Per le superfici superiori ad 1 mq le tariffe torneranno anche in questo caso a quelle previste appunto dal D.lgs 507/93 rideterminate con D.p.c.m. 2001, (22.000 Lire/ Euro 11,362, anzichè gli attuali € **13,634** al mq), ma il comma 919 dell' attuale legge di bilancio consente ora ai comuni di maggiorarle fino al 50%.
- Per le tipologie pubblicitarie non legate alle superfici, e quindi non ricomprese nell' art. 12, (e non interessate a tempo debito dalla rideterminazione prevista dal D.p.c.m. 2001), quali pubblicità effettuate con veicoli dell' impresa, pubblicità sonora, volantaggio, striscioni ed altre tipologie simili si devono applicare le tariffe applicate nel 1993, senza alcuna possibilità di maggiorarle di nuovo.

Esempio veicoli di proprietà dell' impresa recanti pubblicità tassabili :

- inferiori a 3000 kg da € 59,494 torneremmo a € 49,579;
- superiori a 3000 kg da € 89,242 torneremmo a € 74,369.
- Per le pubbliche affissioni, invece, i diritti di urgenza da € 30,99 vanno riportati ad € 25,822, e circa i manifesti fino al metro quadrato, (i classici 70 x 100 e funebri, quindi la quasi totalità dei manifesti), le tariffe torneranno a quelle previste dal D. Lgs 507/93: **- 20%** di incassi).

Pertanto ora che il legislatore, dopo anni di blocco degli aumenti tariffari, ha previsto la possibilità di aumentare le tariffe, **anche se per le sole superfici superiori al mq**, fino al 50%, si ritiene opportuno provvedere ad applicare l'incremento massimo (dal 20% attuale al 50%), allo scopo di sopperire in primis alle perdite in termini economici sopra descritte circa le superfici fino al mq lcp e Dpa che torneranno a quelle base senza possibilità di poterle incrementare, e in secondo luogo anche alle eventuali richieste di rimborso;

Visto che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

*«15 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo,*

*del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese;

## **DELIBERA**

1) di approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, in sede regolamentare, in correlazione al disposto di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1. a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato fissato entro il 30 aprile, il termine per il versamento della imposta sulla pubblicità annuale;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

**Comune di Serrapetrona (Prov. Mc)**

**UFFICIO TRIBUTI**

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

**ANNO 2019 (CLASSE V)**

*(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

**1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)**

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);  
 b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

**1.1) Pubblicità Normale**

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
<b>€ 1,136</b>	<b>€ 11,362</b>	<b>€ 1,704</b>	<b>€ 17,043</b>	<b>€ 2,556</b>	<b>€ 25,564</b>	<b>€ 3,408</b>	<b>€ 34,086</b>

**1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)**

E		F		G		H	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
<b>€ 2,272</b>	<b>€ 22,724</b>	<b>€ 3,408</b>	<b>€ 34,086</b>	<b>€ 4,260</b>	<b>€ 42,607</b>	<b>€ 5,112</b>	<b>€ 51,129</b>

**2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)**

**2.1)** Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

**A) ALL'INTERNO**

A.1 PUBBLICITA' NORMALE		A.2 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1	SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare

€ 11,362	€ 17,043	-	-
----------	----------	---	---

**B) ALL'ESTERNO**

**b.1) Pubblicità normale**

A	B	C	D
<b>SUPERFICI FINO A mq. 1</b>	<b>SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50</b>	<b>SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50</b>	<b>SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50</b>
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
<b>€ 11,362</b>	<b>€ 17,043</b>	<b>€ 25,564</b>	<b>€ 34,086</b>

**b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)**

E	F	G	H
<b>SUPERFICI FINO A mq. 1</b>	<b>SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50</b>	<b>SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50</b>	<b>SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50</b>
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
-	-	-	-

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

**2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)**

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
<b>a)</b>	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	<b>€ 74,369</b>	<b>€ 148,739</b>	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
<b>b)</b>	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	<b>€ 49,579</b>	<b>€ 99,159</b>		
<b>c)</b>	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	<b>€ 24,789</b>	<b>€ 49,579</b>		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

**3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)**

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
<b>€ 3,305</b>	<b>€ 33,053</b>	<b>€ 4,958</b>	<b>€ 49,579</b>	<b>€ 1,652</b>	<b>€ 16,526</b>	<b>€ 2,479</b>	<b>€ 24,789</b>

3.2)(COMMA 4) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

**PER OGNI GIORNO  
TARIFFA NORMALE**

A	B
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
<b>€ 2,065</b>	<b>€ 1,032</b>

**4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)**

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	<b>€ 11,362</b>
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	<b>€ 49,579</b>
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	<b>€ 24,789</b>
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	<b>€ 2,065</b>
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi	Per ogni giorno o	

	amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	frazione	<b>€ 6,197</b>
--	--	----------	----------------

**5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)**

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

## TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 (CLASSE V)

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

### 1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (art. 19 comma 2)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,032	€ 0,309	€ 1,549	€ 0,464

### 2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (+ 50% - art. 19 comma 3)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,549	€ 0,464	€ 2,324	€ 0,697

#### 2.1) Diritto per formati da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50% (art. 19 comma 4)

#### 2.2) Diritto per formati oltre i 12 fogli (maggiorazione del 100% (art. 19 comma 5)

### 3) Diritti di urgenza

Urgenza: **Euro 25,822** (art. 22 c. 9), si applica alle affissioni richieste in giornata, (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali), oppure nelle ore notturne, (dalle 20,00 alle 7,00), o nei giorni festivi.

### 4) Riduzioni

La riduzione tariffaria del 50%, (art. 16), si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, partiti ed associazioni politiche, sindacali, religiose, e culturali, manifestazioni patrociniate da enti pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, comitati, associazioni, e fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

**5) Maggiorazione stagionale del 50% tariffe lcp\Dpa, (periodo 01/06 – 30/09):** la pubblicità di cui agli articoli 12 c. 2, art. 14 c. 2,3,4,5; art. 15 D.lgs 507/93, nonché sulle pubbliche affissioni di cui all' art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione del 50% per il periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre, (ex art. 5 del Regolamento Comunale – art. 3 comma 6 del D.lgs 507/93).

### 6) Pagamento diritti e/o imposta (art. 9 e 19)

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell' imposta sulla pubblicità deve sempre avvenire in via anticipata. Il mancato pagamento in via anticipata autorizza il servizio a non effettuare l' affissione dei manifesti.

ARROTONDAMENTO FINALE: dal 01/01/2007 l' importo finale riscosso deve essere arrotondato "all' Euro", ( cent. da 00 a 49 per difetto; cent. da 50 a 99 per eccesso). Es. € 24,49 = € 24,00; € 24,50 = € 25,00.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-02-19 ATTO N. 24**

---

OGGETTO PROPOSTA:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA A DECORRER DAL  
1^ GENNAIO 2019.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 12-04-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 12-04-19 al 27-04-19,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 2346, in data 12-04-19  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno :

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---